


Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

**GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO
PER AUTOTRAZIONE
C.I.G. 0994934581**

CAPITOLATO SPECIALE

**Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianfranco Marcelli**



Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

INDICE

- Art. 1 Glossario
- Art. 2 Oggetto dell'Appalto
- Art. 3 Durata dell'Appalto
- Art. 4 Quantità e caratteristiche generali della fornitura
- Art. 5 Formulazione dell'offerta
- Art. 6 Durata della fornitura
- Art. 7 Condizioni di fornitura
- Art. 8 Inizio della fornitura
- Art. 9 Fatturazione
- Art.10 Pagamenti
- Art.11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art.12 Cauzione definitiva
- Art.13 Divieto di cessione del contratto
- Art.14 Disdetta del Contratto da parte del Fornitore
- Art.15 Subappalto
- Art.16 Penali
- Art.17 Misura del gas, errori e manomissioni
- Art.18 Clausola risolutiva espressa
- Art.19 Ulteriori clausole di risoluzione contrattuale
- Art.20 Lingua ufficiale
- Art.21 Controversie
- Art.22 Sede di zona del fornitore

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Art. 1 Glossario

Nel presente capitolato speciale sono adottate le seguenti definizioni:

Aggiudicatario – Il Concorrente primo classificato nella formulazione del maggior ribasso offerto per la fornitura;

Fornitore – Il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura;

Stazione Appaltante – A.M.A.CO. S.p.A.;

CSA – è il Capitolato speciale d'appalto, cioè l'insieme delle condizioni generali che regoleranno il Contratto stipulato tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore;

Concorrente – ciascuno dei soggetti partecipanti alla gara;

Contratto – la scrittura tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che regola le prestazioni oggetto dell'appalto;

RUP – Responsabile Unico del Procedimento, al quale sono delegate le funzioni di controllo e di gestione in sede di gara e nell'ambito della fornitura;

AEEG – Autorità per l'Energia Elettrica e Gas;

Punto di riconsegna – punto di prelievo per la fornitura del gas naturale.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas metano per autotrazione presso il punto di riconsegna installato presso la sede di A.M.A.CO. S.p.A. (**n.50040701**), da rendersi in conformità delle disposizioni normative e regolamentari.

Art. 3 Durata dell'Appalto

L'appalto avrà durata dalla stipula del contratto fino al 31/12/2011.

L'A.M.A.CO. S.p.A. si riserva in modo unilaterale la possibilità di prolungare la validità del contratto per il periodo necessario all'espletamento di una nuova gara di appalto e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, alle stesse condizioni previste dal presente CSA.

Nel caso in cui l'A.M.A.CO. S.p.A. dovesse trovarsi nella necessità di prolungare la durata del contratto, provvederà a comunicare al Fornitore tale esigenza entro il 30/11/2011.

Art. 4 Quantità e caratteristiche generali della fornitura

Il quantitativo presunto della fornitura è stimato pari a **700.000 mc.**, suddiviso mensilmente come segue:

Giugno 2011	100.000 mc
Luglio 2011	108.000 mc.
Agosto 2011	90.000 mc
Settembre 2011	104.000 mc.

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Ottobre 2011	104.000 mc
Novembre 2011	99.000 mc
Dicembre 2011	93.000 mc

La punta massima di consumo giornaliero è stimata pari a 4.500 mc.

Conseguentemente, l'ammontare presunto della fornitura è pari ad € 233.380,00 escluso IVA, oneri aggiuntivi per come fissati dalla AEEG, imposte erariali e addizionali.

Il costo del metro cubo del metano è stato determinato tenendo conto delle seguenti componenti:

Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso: CCI_t

CCI_t = QCI + QEt dove

QCI = 0,035842 €/mc

QEt = 0,259887 €/mc per il trimestre gennaio/marzo 2011 (Deliberazione ARG/gas 233/10)

CCI_t = 0,295729 €/mc per il trimestre gennaio/marzo 2011

Componente relativa al servizio di trasporto: QT_{i,t}

QT_{i,t} = QTF_i + QTV_t dove

QTF_i = 0,026035 €/mc (ambito meridionale)

QTV_t = 0,002426 €/mc per il trimestre gennaio/marzo 2011 (Deliberazione ARG/gas 233/10)

QT_{i,t} = 0,028461 €/mc per il trimestre gennaio/marzo 2011

Componente relativa al servizio di stoccaggio: QS

QS = 0,009210 €/mc

(le componenti sono state determinate in base ad un potere calorifico superiore pari a 0,038520 GJ/mc)

P = CCI_t + QT_{i,t} + QS = 0,333400 €/m per il trimestre gennaio/marzo 2011

Non dovranno essere addebitati ad A.M.A.CO. S.p.A. costi di attivazione e/o di inizio fornitura.

La fornitura deve rispondere ai criteri di qualità previsti dall'AEEG.

Art. 5 Formulazione dell'offerta

All'art. 4 sono stati indicati i criteri seguiti per la determinazione dell'importo a base di gara, facendo riferimento, per le componenti variabili, ai valori definiti dall'AEEG per il trimestre gennaio/marzo 2011 (Deliberazione ARG/gas 233/10 del 14/12/2010).

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Nella formulazione dell'offerta il Concorrente dovrà indicare, in cifre ed in lettere, lo sconto, espresso in percentuale, da applicarsi alla componente **CCIt**; tale sconto percentuale rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sarà applicato ai valori che l'AEEG comunicherà trimestralmente.

Le offerte redatte in modo imperfetto o comunque condizionate saranno considerate nulle.

Trimestralmente, quindi, verrà calcolato il prezzo aggiornato in funzione dei nuovi valori comunicati dall'AEEG e dello sconto percentuale fisso sulla componente CCIt.

Art. 6 Durata della fornitura

L'inizio della fornitura, 1° giugno 2011, è previsto in data successiva a quella di stipula del contratto e, comunque, in coincidenza con la messa in esercizio dell'impianto di compressione ed erogazione del gas metano, attualmente in fase di realizzazione ed il cui completamento è previsto per il prossimo mese di maggio.

Conseguentemente il termine dal quale decorrerà la validità del contratto coinciderà con la data di inizio della fornitura: 1° giugno 2011.

Qualora eventuali provvedimenti, emessi nel corso di validità del contratto dalle autorità competenti, inseriscano nuove regole o modifichino quelle esistenti al momento della stipula, le parti, di comune accordo e secondo equità e buona fede, provvederanno a formulare clausole modificative od integrative del contratto stesso.

Art.7 Condizioni di fornitura

L'esecuzione della fornitura sarà regolata:

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia nonché da quelle che subentreranno nel corso della durata del contratto;
- dalle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e dal presente CSA;
- dalle disposizioni del Codice Civile e da quelle contenute nel Regolamento per le Spese, le Gare e i Contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie vigente presso l'AMACO. S.p.A., approvato dal C.d.A. nella seduta del 15/09/2010, consultabile sul sito www.amaco.it;

Il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno di gas naturale dell'A.M.A.CO. S.p.A. per tutta la durata della fornitura.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tale fabbisogno non potesse essere, in tutto od in parte, soddisfatto per cause dipendenti dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere all'A.M.A.CO. S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino alla scadenza naturale del contratto, anche per la quota eccedente la fidejussione, fatto salvo il diritto dell'A.M.A.CO. S.p.A. al risarcimento di ulteriori danni.

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Considerato che gli aspetti tecnici legati alla riconsegna del gas naturale (pressione, temperatura, continuità del servizio, potere calorifico superiore, ecc.) sono di competenza del gestore della rete di distribuzione, il Fornitore si impegna ad offrire gratuitamente all'A.M.A.CO. S.p.A. assistenza e consulenza per la tutela degli interessi della stessa A.M.A.CO. S.p.A. nei confronti del gestore della rete, qualora venisse riscontrato un insufficiente livello qualitativo del gas.

Art. 8 Inizio della fornitura

A seguito della stipula del contratto, allorché l'impianto di compressione ed erogazione del gas metano sarà completato e pronto per il collaudo funzionale, l'A.M.A.CO. S.p.A. comunicherà, almeno 5 giorni prima, al Fornitore ed alla SNAM, con lettera raccomandata A/R, la data in cui dovrà avere inizio la fornitura; in quella data i rappresentanti del Fornitore e della SNAM dovranno essere presenti presso il punto di riconsegna, dotato di cabina di misura, al fine di formalizzare in contraddittorio l'inizio effettivo della fornitura.

Art. 9 Fatturazione

La fatturazione avverrà con periodicità mensile.

Detta fatturazione dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi effettivi e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate.

Lo sconto applicato dovrà essere evidenziato in una specifica voce.

In particolare dovranno essere evidenziati:

- metri cubi forniti nel periodo;
- importo unitario relativo alla componente CCIt valida per il periodo;
- sconto applicato;
- importo unitario scontato relativo alla componente CCIt;
- importo unitario relativo alla componente per il servizio di trasporto valida per il periodo e per l'ambito meridionale;
- importo unitario relativo alla componente per il servizio di stoccaggio;
- importo unitario relativo agli oneri aggiuntivi;
- importo unitario relativo alle imposte erariali ed addizionali.

Le imposte erariali ed addizionali e l'IVA saranno a carico dell'A.M.A.CO. S.p.A. e verranno applicate dal Fornitore con le modalità di legge.

Il Fornitore si impegna ad applicare i costi di fatturazione sulla base dei consumi mensili effettivamente letti sul punto di riconsegna.

La fattura emessa dal fornitore sarà unica per il periodo.

Art. 10 Pagamenti

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data di emissione delle fatture, previe verifiche di legge. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario su conto/i dedicato/i che il Fornitore dovrà comunicare all'atto di stipula del contratto.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura senza avere preventivamente messo in mora l'A.M.A.CO. S.p.a.. Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto o colpa del Fornitore, mediante semplice ed unilaterale comunicazione dell'A.M.A.CO. S.p.A. da effettuarsi con lettera raccomandata A/R.

Qualora l'A.M.A.CO. S.p.A., nel controllo delle fatture, rilevasse errori od imprecisioni a suo danno, contesterà le irregolarità al Fornitore il quale, a seguito del riconoscimento di dette irregolarità, provvederà ad emettere nota di credito; solo dopo aver ricevuto tale nota di credito, l'A.M.A.CO. S.p.A. provvederà al pagamento.

Art. 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle di cui al D.lgs: 81/08 e sue modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale le condizioni normative e retributive rivenienti dalla corretta applicazione dei CCNL per tutta la durata del contratto.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consentirà all'A.M.A.CO. S.p.A. di sospendere i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto risarcitorio.

In caso di mancata regolarizzazione, l'A.M.A.CO. S.p.A. potrà risolvere di diritto il contratto.

Art. 12 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento contrattuale, il Fornitore dovrà costituire una cauzione definitiva per un importo pari al 10% di quello contrattuale.

Art. 13 Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al comma precedente, l'A.M.A.CO. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

Art. 14 Disdetta del contratto da parte del Fornitore

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Qualora il fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, l'A.M.A.CO. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, oltre agli eventuali ulteriori danni riscontrati.

Art. 15 Subappalto

E' vietato il subappalto.

Art. 16 Penali

In caso di mancata, ritardata, incompleta od inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'A.M.A.CO. S.p.A. potrà applicare le seguenti penalità:

- *ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per cause dipendenti dal Fornitore*: € 300,00 al giorno, fino ad un massimo di 30 giorni;
- *Mancate forniture*: per ogni periodo di mancata fornitura, per causa dipendente dal Fornitore, questi dovrà corrispondere all'A.M.A.CO. S.p.A. il maggior costo che questa dovrà sopportare per garantire il rifornimento dei veicoli in sua dotazione presso distributori privati.

Per ogni penale notificata al Fornitore, l'A.M.A.CO. S.p.A. emetterà regolare fattura il cui importo dovrà essere corrisposto dal Fornitore a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 17 Misura del gas, errori e manomissioni

L'unità di misura utilizzato presso la cabina di misura è lo Smc.

Il Fornitore e la SNAM hanno il diritto di accedere alla cabina di misura, in qualsiasi momento, per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura.

In caso di contestazioni relative alla misura l'A.M.A.CO. S.p.A. ne darà comunicazione al Fornitore, che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti della SNAM.

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati, relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito; resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Gli errori di cui sopra dovranno essere comunicati, a pena di decadenza, entro la data prevista per il pagamento della fattura relativa al periodo in cui si è verificato l'errore.

Ogni manomissione o alterazione della misura del gas o sottrazione di gas non misurato darà la facoltà al Fornitore di risolvere il contratto.

Art. 18 Clausola risolutiva espressa

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nei casi seguenti:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura, per fatti imputabili al Fornitore, eccedente i 30 (sessanta) giorni;
- mancata ricostituzione della cauzione definitiva;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- violazione del divieto di subappalto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento l'A.M.A.CO. S.p.A. sarà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e/o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già rese al momento della risoluzione del contratto.

Art. 19 Ulteriori clausole di risoluzione contrattuale

L'A.M.A.CO. S.p.A. potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., qualora il Fornitore non abbia adempiuto, in esito a formale diffida ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento, alle prestazioni contrattuali.

In ogni caso non sarà riconosciuto al Fornitore alcun compenso e/o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già rese al momento della risoluzione, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'A.M.A.CO. S.p.A. in conseguenza dell'inadempimento.

L'A.M.A.CO. S.p.A., a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l'affidamento dell'appalto, con addebito a carico del Fornitore dei maggiori costi e degli eventuali danni subiti.

Art. 20 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano.

Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, polizze fidejussorie e quant'altro, prodotti dal Fornitore nell'ambito del contratto, dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione, sottoposto all'A.M.A.CO. S.p.A. dal Fornitore in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione asseverata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti non ricevuta.

Art. 21 Controversie

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Per ogni eventuale controversia sorta in conseguenza dell'esecuzione del contratto di appalto e che non si sia potuta definire in via amministrativa, la competenza è quella del Foro di Cosenza.

Art. 22 Sede di Zona del Fornitore

In sede di stipula del Contratto la ditta Aggiudicataria dovrà comunicare la sede di riferimento dell'ufficio di zona per le attività tecniche, di consulenza e di controllo.

Il Responsabile Unico del Precedimento
Ing. Gianfranco Marcelli

